

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA, ARNONE, GALANTE GARRONE,
LEVI, FORMICA, MANCINI, OSSICINI, FOSSA e ZUCCALA'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1968

Abrogazione del reato di plagio di cui all'articolo 603 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Una dura sentenza di condanna pronunciata da una Corte d'assise contro un imputato di plagio ha reso attuali le preoccupazioni che, anche in passato, non erano mancate, per i pericoli derivanti dalla configurazione di questa singolare figura di reato.

L'articolo 603 del codice penale vigente punisce con la reclusione da cinque a quindici anni « chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione ». Questa disposizione è collocata nella sezione I (delitti contro la personalità individuale) del capo III (delitti contro la libertà individuale), facente parte del titolo XII (delitti contro la persona), del codice penale. Essa segue immediatamente a tre articoli (600, 601 e 602) che prevedono rispettivamente la riduzione in schiavitù, la tratta e il commercio di schiavi, l'alienazione e l'acquisto di schiavi. Si tratta di disposizioni che trovano un precedente nell'articolo 145 del codice Zanardelli, il quale puniva « chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga ».

La previsione di ipotesi di reato collegate con una istituzione, quale la schiavitù, che è ormai un ricordo storico, ha sempre sol-

levato obiezioni: tuttavia la presenza, nel codice penale, di disposizioni in materia, se anche destinate a non trovare applicazione, ha il valore di una condanna solenne di istituzioni e usi ripudiati dalla coscienza civile dell'umanità.

L'articolo 603, concernente il delitto di plagio, si collega al cenno fatto dal codice Zanardelli a ogni altra condizione « analoga » alla schiavitù. Questa formula poteva avere una giustificazione. La schiavitù è stata per millenni un'istituzione giuridica, retta da leggi dello Stato: pertanto, quando si parla di schiavitù, si può ritenere che si intenda fare riferimento appunto alla schiavitù come istituzione giuridica, in quanto sia ancora prevista dagli ordinamenti di qualche Paese. La formula « o in altra condizione analoga » tendeva pertanto a chiarire che il legislatore penale voleva colpire anche la schiavitù di fatto, la sola che ormai possa sopravvivere. La condanna dell'opinione pubblica e le esigenze della convivenza nella società degli Stati hanno ormai indotto anche i paesi più arretrati a sopprimere ufficialmente la schiavitù, la quale talvolta viene tollerata o favorita, appunto quale condizione di fatto, non regolata dalla legge.

Il codice vigente ha mantenuto, negli articoli 600, 601 e 602, il riferimento alla « condizione analoga alla schiavitù », ma ha creduto di dover formulare un'altra ipotesi delittuosa, tendente a colpire chiunque, fuori della schiavitù di diritto o di fatto, sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. E questa figura di reato è stata equiparata alla riduzione in schiavitù, sia con il far immediatamente seguire l'articolo 603 alle disposizioni concernenti reati connessi con la schiavitù, sia con il prevedere, per il plagio, la stessa pena stabilita per la riduzione in schiavitù.

L'erroneità di questa equiparazione e i pericoli che ne derivano sono evidenti. Quando si colpisce la schiavitù o ogni condizione a essa analoga, si fa riferimento a istituti e costumi che hanno un contenuto e una struttura tradizionali, mentre quando si pretende di configurare come reato il fatto di chi comunque sottoponga una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, si apre la possibilità di una applicazione della norma penale a una vastissima, imprecisata e non delimitata serie di rapporti umani, in cui non possono senza offesa della coscienza civile ravvisarsi ipotesi delittuose.

Il confronto tra la condizione dei lavoratori e quella dello schiavo ha una tradizione che si collega alla storia della lotta per la libertà e per la democrazia: tuttora esistono situazioni — basti pensare ai carusi delle miniere di zolfo siciliane — in cui quel confronto non ha perduto la sua attualità. La condizione ancor oggi fatta alla donna ci induce spesso a dire che essa, in casa sua, è una schiava. Certe forme di noviziato degli ordini religiosi e certe forme di addestramento di militari o agenti di polizia tendono alla compressione, se non alla soppressione della personalità individuale. Ma si tratta di casi e di situazioni che troveranno il loro rimedio negli sviluppi della legislazione sociale o nell'evolversi del costume. Nessuno potrebbe pensare di scambiare il confronto figurato con la schiavitù con una realtà, per colpire quei fatti e quelle

situazioni alla stregua della riduzione in schiavitù o della tratta degli schiavi.

Anche più gravi sono i pericoli che presenta l'applicazione dell'articolo 603 in quanto la stessa sua formulazione — « potere », « stato di soggezione » — fa pensare prevalentemente a fatti psichici. Si offre così all'interprete una illimitata possibilità di penetrare nella più gelosa sfera della vita individuale, per valutare sentimenti, fatti e rapporti dei quali il legislatore, e in particolare il legislatore penale, deve disinteressarsi, se l'ideale della libertà deve avere ancora un valore. I rapporti fra esseri umani sono raramente rapporti di piena parità, tali da garantire l'assoluto rispetto delle personalità che vengono a contatto. Il desiderio di affermare la propria personalità, in contrasto con quella altrui, l'amore o l'affetto intesi in modo possessivo, la gelosia, lo egoismo agiscono anche nei rapporti tra genitori e figli, tra coniugi, tra amanti e tra amici. Quotidianamente usiamo dire che una persona è schiava di un'altra, alla quale è legata da un rapporto familiare o sentimentale.

La difficoltà di distinguere in questa sterminata gamma di casi e di situazioni le ipotesi che ricadono sotto la previsione dell'articolo 603 è estrema. E sorge così il pericolo che, nello sforzo di individuazione di quelle ipotesi si introduca un criterio di discriminazione, giungendosi alla condanna o all'assoluzione, a seconda che il potere esercitato da una persona sull'altra sia ispirato a idee disapprovate o approvate dal giudice, con mezzi leciti, ma giudicati da lui condannabili, ovvero con mezzi che egli ritiene rispondenti a certe regole di vita sociale. Pericolo gravissimo, perchè, in un paese libero, non deve esistere alcun giudice autorizzato a distinguere le idee buone dalle cattive, a pronunciare giudizi morali su fatti ai quali la legge non collega conseguenze giuridiche.

Queste ragioni giustificano la proposta di abrogazione dell'articolo 603 del codice penale; non di una sua riformulazione, perchè l'equivoco dal quale la norma trae origine la vizia nella sua essenza. L'abrogazio-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne dell'articolo non creerà un vuoto nella nostra legislazione penale: il riferimento degli articoli 600, 601 e 602 alle condizioni analoghe alla schiavitù rende le norme in essi contenute sufficientemente elastiche per colpire tutti i casi che con la schiavitù abbiano una reale analogia; le disposizioni sul sequestro di persona, sulla circonvenzione di incapace e quelle tendenti alla tutela della libertà sessuale coprono tutte le ipotesi meritevoli di essere considerate, così come accadeva sotto l'impero del codice Zanardelli. E, d'altronde, la migliore prova che l'abrogazione dell'articolo 603 non può

creare una lacuna nella nostra legislazione penale sta nel fatto che quell'articolo non è stato applicato, se non in casi singolari o rarissimi, nel periodo di quasi un quarantennio decorso dalla sua entrata in vigore. Si tratta dunque di una disposizione destinata a rimanere lettera morta o ad avere un'applicazione esorbitante. Poichè la sua auspicata caduta in desuetudine appare contraddetta dalla severa applicazione che se n'è recentemente fatta, appare chiara ed urgente la necessità della sua abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 603 del Codice penale è abrogato.